

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

recante abrogazione della decisione 2001/381/CE della Commissione, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Russia

(2006/45/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CE) n. 950/2001 ⁽²⁾ il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie, tra l'altro, della Russia. Con la decisione 2001/381/CE ⁽³⁾, la Commissione ha accettato un impegno del produttore esportatore russo Joint Stock «United Company Siberian Aluminium», la cui ragione sociale ⁽⁴⁾ nel frattempo è cambiata in Open Joint Stock Company Rusal Sayanal (di seguito «Sayanal»).

B. ABROGAZIONE DELLA DECISIONE N. 2001/381/CE

- (2) In seguito a una richiesta presentata dalla Sayanal, la Commissione ha avviato ⁽⁵⁾ un riesame intermedio parziale, limitato alla verifica delle pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

- (3) Dai risultati del riesame, esposti in dettaglio nel regolamento (CE) n. 161/2006 ⁽⁶⁾ del Consiglio, è emerso che la Sayanal ha cessato le pratiche di dumping. Di conseguenza, il suddetto regolamento fissa a 0 % l'aliquota di dazio antidumping applicabile alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio provenienti da tale società.

- (4) In considerazione di quanto precede, la decisione 2001/381/CE, con cui la Commissione ha accettato un impegno della Sayanal, deve essere abrogata,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/381/CE della Commissione è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 134 del 17.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 998/2004 (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 134 del 17.5.2001, pag. 67.

⁽⁴⁾ Cfr. l'avviso 2004/C 193/03 (GU C 193 del 29.7.2004, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU C 285 del 23.11.2004, pag. 3.

⁽⁶⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.